

**ALLEGATO AL PTOF 2019 2022 – INTEGRAZIONE CRITERI
DI NON AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO CLASSI TERZE SECONDARIA
PRIMO GRADO**

DELIBERA del COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13 MAGGIO 2021

Delibera n. 26 20/21 all'unanimità degli aventi diritto al voto.

La non ammissione all'Esame di Stato è disposta:

- in assenza della validità dell'anno scolastico dovuta a assenze dell'alunno che superino i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione [D.L. n.62 art.5 comma 2].

- a seguito di mancata partecipazione alle Prove Nazionali Invalsi; (solo se requisito di ammissione)
- nel caso gli allievi siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

La non ammissione all'Esame di Stato può essere inoltre disposta in casi del tutto specifici motivatamente dal Consiglio di Classe.

Al riguardo, i criteri di non ammissione all'Esame di Stato, individuati in sede collegiale, in caso di mancato o parziale conseguimento degli apprendimenti, rispetto ai quali i Consigli di classe possono motivatamente determinare la non ammissione all'Esame di Stato, sono così declinati:

- presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in almeno quattro discipline (insufficienze di tipo grave: voto 4).
- livello di preparazione complessivo conseguito in termini di acquisizione di conoscenze/abilità/competenze di carattere gravemente frammentario (3 insufficienze di tipo grave: voto 4 e 2 insufficienze di tipo non grave: voto 5) ;
- livello gravemente frammentario (5 insufficienze di tipo non grave: voto 5 e 1 voto di insufficienza grave: 4)

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative -per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante -, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017)

**Deliberato in sede di Collegio dei Docenti in data 13 maggio 2021 con
DELIBERA n. 26 20/21 all'unanimità degli aventi diritto al voto**